

- □ ■ □ -

L'interdetto è comproprietario con alcuni soggetti, di taluni immobili descritti in atti. I condividenti dell'interdetto hanno presentato domanda presso l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, per sperimentare un tentativo di conciliazione, alla presenza del pupillo, giusta l'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Il tutore chiede di essere autorizzato a poter partecipare all'incontro fissato dai mediatori, con la possibilità di adottare le soluzioni ritenute più opportune.

Giova ricordare che la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell'eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un'occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti. Allorché sia convenuto dinanzi ai mediatori un interdetto, è il tutore a dover prendere parte al procedimento, richiedendosi per la valida trattazione del processo di mediazione, la piena capacità di colui che vi partecipa. Giova precisare, peraltro, che è preciso compito dei mediatori quello di accertare che, al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità *ex Lege* sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale di cui deve godere il mediatore.

Sulla possibilità, però, di assumere decisioni nel corso del processo, sussiste il limite degli atti dispositivi di cui all'art. 375 c.c.: il tutore non può, senza autorizzazione del Tribunale (v. art. 374, 375 c.c.), procedere a transazioni.

P.Q.M.

AUTORIZZA il tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori, in sostituzione dell'interdetto. In caso di possibile ipotesi transattiva, il tutore, per l'adesione e sottoscrizione, dovrà munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 375 comma I n. 4 c.c.

Letto ed applicato l'art. 741, comma II, c.p.c.

DISPONE che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata

SI COMUNICHI

VARESE Lì 13 FEBBRAIO 2012

IL GIUDICE TUTELARE
Giuseppe Buffone